**Condizioni generali per il finanziamento[[1]](#footnote-1)**

**Articolo 1 (Disciplina del finanziamento)**

1. Nello svolgimento delle attività previste nel Piano formativo, il finanziamento di Fondimpresa è regolato dalle previsioni e dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

**-** Le presenti “Condizioni generali per il finanziamento”.

* Avviso n. 3/2025 pubblicato sul sito internet [www.fondimpresa.it](http://www.fondimpresa.it) e documenti ad esso allegati, tra cui le “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”.
* Piano formativo, riportato nel “Formulario di Presentazione del Piano formativo”, e relativi allegati, presentati dal Soggetto Attuatore a Fondimpresa tramite posta elettronica certificata, nei termini e con le modalità previste dall’art. 12 dell’Avviso n. 3/2025. Costituiscono parte integrante del Piano i seguenti ulteriori documenti presentati a Fondimpresa: “Scheda Piano”, “Scheda Informativa del Piano”, “Obiettivi Quantitativi e Preventivo Finanziario del Piano formativo”, “Quadro riepilogativo della progettazione di dettaglio” e “Dichiarazioni di partecipazione al Piano formativo” delle aziende aderenti, a cui si aggiungono, in caso di subentro autorizzato nel Piano finanziato, le ulteriori dichiarazioni aziendali rese secondo il modello allegato alle “Linee Guida”.
* Accordo/i fra le parti sociali corrispondente/i al Piano formativo approvato.
* Verbale di costituzione del Comitato paritetico di Pilotaggio.
* Atto costitutivo dell’Associazione Temporanea ovvero atto costitutivo e statuto del Consorzio corredato dalla eventuale dichiarazione di responsabilità solidale di tutti i consorziati che partecipano alla presentazione del Piano.
* Comunicazione di finanziamento del Piano da parte di Fondimpresa.
* Progettazioni di periodo delle attività, presentate dal Soggetto Attuatore e approvate secondo l’Avviso e le istruzioni riportate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, ed eventuali modifiche autorizzate.
* Istruzioni, direttive e disposizioni comunicate da Fondimpresa al Soggetto Attuatore in sede di approvazione del Piano e nelle successive fasi di gestione e di rendicontazione.
* Norme e documenti richiamati nel presente documento e in quelli sopra menzionati.

**Articolo 2 (Normativa di riferimento)**

1. Nello svolgimento delle attività previste nel Piano formativo, il Soggetto Attuatore deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.
* Circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 18 febbraio 2016.
* Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.
* Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004 e successive integrazioni.
* Regime di Aiuti: “Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 - *SA40411*" - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883.
* Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 167 del 30 giugno 2023 e Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2030 e s.m. e i.
* Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 15 dicembre 2023 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2030 e s.m.i.Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., Capo VIII Aiuti di Stato, e regolamento attuativo.

- Norme che disciplinano il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, tra cui l’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, e le successive diposizioni attuative.

* Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007 e s.m.i.
* Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
* Regolamento (UE) 2016/679, D.lgs 196/2003 e s.m.i. e normativa secondaria in materia di protezione dei dati personali.
* Circolari INPS relative ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, in particolare: n. 71 del 2 aprile 2004; n. 60 del 6 aprile 2004; n. 67 del 24 maggio 2005; n. 18 del 12 febbraio 2009; n. 107 del 1° ottobre 2009.

**Articolo 3 (Oggetto – Importo)**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, alla realizzazione di quanto previsto nel Piano formativo approvato da Fondimpresa secondo le modalità e i termini in esso indicati, oltre a quanto disciplinato negli articoli seguenti.

2. Il costo complessivo stimato del Piano formativo, così come individuato nel Piano stesso, è definito nel Preventivo Finanziario redatto secondo il modello Allegato 2 dell’Avviso n. 3/2025 e presentato con la domanda di finanziamento tramite l’applicazione informatica di Fondimpresa, sulla base dei costi ammissibili previsti nell’articolo 9 dell’Avviso.

3. L’importo del finanziamento approvato da Fondimpresa e comunicato al Soggetto Attuatore costituisce il contributo massimo ammissibile per la realizzazione del Piano formativo.

4. In ottemperanza a quanto previsto dal Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ad ogni Piano ammesso a finanziamento è assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto) che deve essere obbligatoriamente indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili del Piano, compresi ovviamente i pagamenti.

5. La comunicazione di assegnazione del finanziamento relativamente al Piano presentato, così come la successiva approvazione da parte del Comitato paritetico di Pilotaggio di progettazioni o variazioni, non può essere mai intesa come autorizzazione a derogare regole e condizioni previste nell’Avviso. Pertanto, laddove dovessero emergere anomalie o difformità tra quanto previsto nel Piano e quanto stabilito nella regolamentazione dell’Avviso, ancorché non eccepite in sede di assegnazione del finanziamento, Fondimpresa si riserva la facoltà, fino al momento dell’approvazione della rendicontazione finale, di rilevare tali difformità e di pretendere dal Soggetto Attuatore la loro correzione o eliminazione, o di provvedervi direttamente. In nessun caso potranno comunque essere riconosciute attività e spese, anche se previste nel Piano o in progettazioni e rimodulazioni approvate, in contrasto con i parametri e le condizioni di ammissibilità disciplinate nell’Avviso e nei suoi allegati.

6. L’importo effettivo del finanziamento viene definitivamente determinato a consuntivo da Fondimpresa a seguito della verifica del rendiconto finale del Piano, redatto sulla base dei costi ammissibili previsti nell’articolo 9 dell’Avviso n. 3/2025 e nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dall’Avviso, dalla “Guida alla redazione del Piano formativo” (All. 5 dell’Avviso n. 3/2025) e dalle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” (All. 9 dell’Avviso n. 3/2025), con i relativi allegati. Le attività e i costi rendicontati che non rispettano le condizioni di validità e di ammissibilità, anche solo procedurali, previste nei predetti documenti vengono decurtate dall’importo del finanziamento erogato da Fondimpresa a consuntivo, con le modalità previste nelle “Linee Guida”. I documenti amministrativi e contabili relativi alle spese sostenute e i dati fisici risultanti dai registri vidimati delle presenze dei partecipanti e dalle corrispondenti informazioni inserite dal Soggetto Attuatore nel sistema informatico di monitoraggio di Fondimpresa costituiscono prove documentarie chiare, specifiche ed aggiornate per il riconoscimento dei costi previsti dall’articolo 9 dell’Avviso.

7. L’eventuale motivata istanza di riesame della decisione di non ammissione a finanziamento di attività e spese rendicontate può essere valutata da Fondimpresa esclusivamente se presentata e compiutamente documentata dal Soggetto Attuatore nel termine indicato nel paragrafo 4 delle “Linee Guida”.

**Articolo 4 (Variazioni)**

1. 1. Le variazioni al Piano formativo devono essere preventivamente approvate dal Comitato paritetico di Pilotaggio ed autorizzate da parte di Fondimpresa secondo quanto previsto nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”.

**Articolo 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)**

1. L’erogazione del finanziamento concesso, in forma di contributo, avviene con le seguenti modalità:

- un anticipo fino al 70% dell’importo del finanziamento, da richiedere entro il termine fissato per portare a termine le attività formative del Piano. L’anticipo è erogato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di seguito indicata, a condizione che siano stati correttamente eseguiti tutti gli adempimenti previsti dall’Avviso e delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, con particolare riferimento ai paragrafi 2.1.1.1, 2.1.2 e 2.1.5, tra i quali il regolare avvio delle attività formative entro i termini previsti:

* fideiussione bancaria o di compagnia assicurativa con autentica notarile dei poteri di firma del fideiussore a copertura dell’intera somma anticipata.
* nota di addebito per l’importo dell’anticipo richiesto, con marca da bollo ai sensi della normativa vigente, riportante la seguente indicazione: “importo fuori campo applicazione IVA secondo l’art. 2, terzo comma, lettera a) del D.P.R. 633/1972”. In caso di Raggruppamento, ciascun componente deve produrre nota di addebito per la quota di pertinenza;

- il saldo dell’importo del finanziamento concesso, se dovuto, erogato entro 30 giorni dall’approvazione da parte di Fondimpresa della rendicontazione finale presentata in forma completa dal Soggetto Attuatore, sulla base dei termini, delle modalità e delle condizioni previste nell’Avviso e nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”.

In caso di Raggruppamento, ciascun componente deve produrre nota di addebito per la quota di pertinenza. A consuntivo, è possibile operare una rimodulazione delle quote di partecipazione in relazione alle attività svolte nel Piano, sempre nel rispetto della qualificazione e della classe di importo posseduta da ciascun componente di cui all’art. 11 dell’Avviso.

2. La fideiussione presentata dal Soggetto Attuatore per il pagamento dell’anticipazione e dell’acconto deve essere redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato alle “Condizioni generali per il finanziamento”.

La garanzia deve essere presentata a Fondimpresa, a mezzo pec all’indirizzo fondimpresa@pec.it, con le modalità indicate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”. esclusivamente su supporto informatico, sottoscritta dal fideiussore e dal contraente con firma digitale ai sensi di legge, esclusivamente in formato PADES.

Nell’ambito delle fideiussioni assicurative sono accettate esclusivamente quelle rilasciate da compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo 15 Cauzione ed iscritte nell'Albo Imprese tenuto dall'IVASS (ex ISVAP) che abbiano conseguito una raccolta premi in tale ramo, riscontrabile dall'ultimo bilancio pubblicato, di almeno 500 mila euro. La mancata presentazione delle fideiussioni, con le modalità indicate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, o la presentazione di fideiussioni non adeguate non consente la corresponsione della rata di cui al comma precedente.

3. Le anticipazioni in favore delle associazioni temporanee e dei consorzi potranno essere erogate per ciascun componente sino a concorrenza dell’importo corrispondente alla quota di partecipazione indicata in sede di presentazione del Piano. A consuntivo, sarà invece possibile una rimodulazione delle quote di partecipazione, sempre nel rispetto della qualificazione e della classe di importo posseduta da ciascun componente qualificato.

4. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla disponibilità presso Fondimpresa delle corrispondenti somme trasferite dall’INPS. Tutti gli oneri finanziari, ivi compresi quelli derivanti da eventuali ritardi nella corresponsione dei pagamenti, sono a carico del Soggetto Attuatore. Gli oneri fideiussori per le garanzie richieste nel presente articolo sono nei costi ammissibili previsti dall’articolo 9 dell’Avviso e dal piano dei conti riportato nelle “Linee Guida”.

5. I pagamenti sono corrisposti da Fondimpresa esclusivamente al Soggetto capofila, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Soggetto Attuatore nella piattaforma informatica al momento dell’approvazione finale del piano.

6. I crediti derivanti dalla presente procedura non possono essere ceduti a terzi, salvo espressa autorizzazione preventiva di Fondimpresa.

**Articolo 6 (Durata)**

1. Il Piano formativo deve concludersi entro 13 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa, con l’obbligo di portare a termine tutte le attività di erogazione della formazione di cui all’art. 3 dell’Avviso n. 3/2025 entro 12 mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano.

2. La rendicontazione finale del Piano formativo deve essere presentata nei 3 (tre) mesi successivi alla conclusione del Piano, comunque entro 16 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa. In caso di mancato o tardivo rispetto del termine per la rendicontazione finale, è facoltà di Fondimpresa dichiarare l’impresa decaduta dal beneficio dell’anticipazione e provvedere all’escussione della correlata garanzia.

3. Fondimpresa si riserva in ogni caso di valutare, anche in base alle proprie esigenze organizzative e di programmazione, eventuali richieste di proroga dei predetti termini, purché adeguatamente motivate, compatibili con la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato e con i meccanismi di verifica previsti dall’Avviso. Le richieste devono essere corredate dal prolungamento della durata delle garanzie fideiussorie sull’anticipo, nel rispetto delle condizioni previste nel paragrafo 2.1.5 delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” (*Allegato n. 9 dell’Avviso*), senza che ciò costituisca in alcun modo affidamento sull’ottenimento della proroga richiesta.

**Articolo 7 (Monitoraggio)**

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto a fornire a Fondimpresa, le informazioni di monitoraggio relative al Piano formativo, secondo le modalità e con la cadenza stabilite nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”. Per ciascuna impresa coinvolta e per ciascun lavoratore in formazione, devono essere forniti i dati richiesti dalle predette “Linee Guida” e dal sistema informatico di Fondimpresa, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro e P. S. del 2 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni.

2. La corretta, completa e tempestiva esecuzione delle operazioni di monitoraggio delle azioni formative del Piano sul sistema informatico di Fondimpresa, con le modalità e nei termini stabiliti nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, è condizione imprescindibile per il riconoscimento della validità delle azioni stesse e delle spese per esse sostenute. Pertanto Fondimpresa si riserva le seguenti facoltà di:

- considerare non valide e inammissibili al finanziamento le azioni formative, o le parti di esse, non inserite nel sistema informatico o che, sulla base dei dati di monitoraggio presenti sulla applicazione informatica dedicata e/o dai registri e dai fogli di presenza dei partecipanti, non risulteranno essere state regolarmente avviate, documentate e concluse. Nel caso in cui le ore di corso o le ore di presenza presenti a consuntivo nel sistema informatico risultino superiori a quelle effettivamente svolte, e/o a quelle risultanti dai registri e dai fogli di presenza dei partecipanti, o non vi sia corrispondenza tra i dati caricati dal Soggetto Attuatore sul sistema informatico e quelli risultanti dai registri dai fogli firma, i costi rendicontati per tali azioni sono decurtati dal finanziamento ammissibile con le modalità previste nelle “Linee Guida”;

- verificare i documenti e le autocertificazioni prodotti dal Soggetto Attuatore secondo le istruzioni contenute nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” per attestare l’effettivo svolgimento delle predette azioni, valutando, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità del loro inserimento, in via straordinaria nel sistema informatico. Le richieste di inserimento “ex post” di dati relativi alla gestione delle azioni formative sul sistema informatico, e/o di una loro correzione o integrazione, con la “procedura straordinaria” di cui all’allegato 2 delle “Linee Guida”, devono pervenire a Fondimpresa entro il termine di invio del rendiconto finale del Piano e devono essere di entità estremamente ridotta e marginale. Per ciascun Piano non sono ammesse più di 4 (quattro) richieste di “procedura straordinaria” relative a inserimenti e/o modifiche ad azioni formative per un numero complessivo di ore non superiore al 8% del totale delle ore di corso previste negli “Obiettivi Quantitativi” del Piano approvato.

3. La validità e la finanziabilità del Piano e delle singole azioni formative, nonché i casi che danno luogo alla decurtazione o alla revoca del finanziamento concesso, sono disciplinati nell’Avviso e nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, fermo restando quanto ulteriormente previsto nelle presenti “Condizioni generali per il finanziamento”.

4. Fondimpresa si riserva altresì la facoltà di integrare e specificare, in coerenza con le finalità dell’Avviso n. 3/2025, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie per il buon andamento e la corretta esecuzione dei Piani formativi finanziati.

**Articolo 8 (Rendicontazione e controlli)**

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto, entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del Piano, e comunque non oltre 16 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano, a presentare a Fondimpresa la rendicontazione di tutti i costi del Piano nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”.

2. La rendicontazione finale del Piano comprende la documentazione richiesta nel paragrafo 4 delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, ivi compresa quella relativa alle spese sostenute dalle imprese beneficiarie per la retribuzione dei lavoratori partecipanti alla formazione, anche ai fini delle attività di controllo previste dalla disciplina degli aiuti di Stato e da Fondimpresa.

3. Tutti i costi inseriti nel rendiconto secondo il piano dei conti previsto dalle “Linee Guida”, con la sola eccezione di quelli a pagamento differito secondo la normativa vigente, devono essere stati pagati al momento della presentazione del rendiconto. Tutti i costi e tutte le attività che concorrono alla determinazione delle spese finanziate da Fondimpresa devono rispettare le condizioni di ammissibilità stabilite nell’Avviso n. 3/2025, nelle predette “Linee Guida” e negli altri allegati all’Avviso, anche in ordine al corretto inserimento sul sistema informatico dei dati sulle azioni formative, alla loro validità, alle autorizzazioni preventive per le deleghe e i partenariati, ai requisiti di adesione delle aziende beneficiarie, ai requisiti per la partecipazione alla formazione dei lavoratori, alle condizioni previste dal regime degli aiuti di Stato applicabile alle singole imprese beneficiarie del Piano. Il Piano formativo, non è valido, e le relative spese non possono essere rendicontate e finanziate, se non registra la partecipazione ad azioni formative valide di almeno 25 (Macro Area A, B, C) o 50 (Macro Area D) lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso con frequenza pari o superiore al 70% delle ore di durata del corso programmate, o all’80% ove previsto. A consuntivo, in caso di mancato rispetto di tale condizione il Piano non può essere finanziato e il Soggetto Attuatore deve restituire a Fondimpresa l’eventuale anticipazione ricevuta.

4. Nell’accettare il finanziamento, il Soggetto Attuatore si impegna a sottoporsi ai controlli *in itinere ed ex post* disposti da Fondimpresa in coerenza con l’Avviso n. 3/2025 e con le “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” e a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria a tal fine. Si obbliga ad acquisire dalle aziende beneficiarie del Piano ed a fornire in originale, in occasione della certificazione del rendiconto da parte del revisore legale e/o di eventuali controlli disposti da Fondimpresa e dal Ministero del Lavoro, tutta la documentazione contabile e gestionale relativa alle attività svolte nel Piano, ai lavoratori partecipanti ed ai relativi costi. I controlli possono essere effettuati anche direttamente dal Ministero del Lavoro. Per le verifiche, e per le relative sanzioni in caso di esito negativo, si applicano le disposizioni contenute nelle “Linee Guida" e nelle eventuali disposizioni integrative che saranno pubblicate sul sito *web* [*www.fondimpresa.it*](http://www.fondimpresa.it) e notificate al Soggetto Attuatore. L’esito negativo di tre verifiche in itinere su azioni formative diverse comporta la non validità dell’intero Piano e la revoca del finanziamento.

5. A seguito delle verifiche condotte da Fondimpresa, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio, dei documenti di gestione e amministrativo contabili relativi al Piano e di eventuali controlli *in itinere ed ex pos*t, tutte le attività e tutti i costi rendicontati per cui non risultano rispettati requisiti, parametri, condizioni e adempimenti per l’ammissibilità richiesti nell’Avviso, nelle presenti “Condizioni generali per il finanziamento”, nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” e negli altri allegati dell’Avviso, vengono decurtati dall’importo del finanziamento riconosciuto ed erogato a consuntivo da Fondimpresa, nella misura e con le modalità previste nelle “Linee Guida”. Nel caso in cui l’importo del contributo determinato da Fondimpresa sulla base della verifica del rendiconto finale sia inferiore alle somme già erogate a titolo di anticipazione, il Soggetto Attuatore si impegna a provvedere all’immediato rimborso della differenza entro il termine indicato nella richiesta di Fondimpresa. Decorso inutilmente tale termine, che non viene sospeso da eventuali richieste di riesame, Fondimpresa è autorizzata, senza necessità di preventiva comunicazione, alla immediata escussione delle garanzie fideiussorie ricevute, secondo la procedura indicata nelle “Linee Guida”.

6. In relazione all’apporto dovuto da ciascuna azienda beneficiaria del Piano sul suo Conto Formazione, nella misura stabilita dall’art. 7 dell’Avviso n. 3/2025, il Soggetto Attuatore si obbliga a trasmettere a Fondimpresa tutte le dichiarazioni che devono essere rilasciate dall’impresa, con le modalità e secondo gli schemi allegati dell’Avviso n. 3/2025 e delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”. Qualora non si renda possibile l’addebito a consuntivo dell’apporto del Conto Formazione aziendale per la carenza dei predetti documenti, non viene ammesso a rendiconto il finanziamento di cui l’impresa interessata ha usufruito nel Piano, in rapporto alle ore di formazione svolte dai propri dipendenti, come risultante dalla “dichiarazione riepilogativa dell’intensità di aiuti e del cofinanziamento delle aziende”, allegata al rendiconto finale del Piano, al lordo di eventuali riduzioni operate da Fondimpresa in sede di approvazione del medesimo rendiconto. Nel caso in cui alla data della presentazione del rendiconto un’azienda abbia un saldo negativo sul Conto Formazione (versamenti negativi dello 0,30% trasferiti dall’INPS), nel limite di tale importo il finanziamento del Conto di Sistema relativo alla formazione da essa svolta, come risultante dalla “dichiarazione riepilogativa dell’intensità degli aiuti e del cofinanziamento delle aziende”, non sarà erogato ma sarà recuperato dal Fondo a titolo di apporto privato dell’azienda a copertura del saldo negativo sul suo Conto Formazione. Eventuali decurtazioni delle spese ammissibili del Piano e del finanziamento concesso a consuntivo producono la riduzione della quota del contributo del Conto di Sistema, mentre resta invariato l’apporto del Conto Formazione delle aziende beneficiarie imputato al momento della presentazione del rendiconto.

7. Il Soggetto Attuatore dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato raggiungimento, nella valutazione della capacità realizzativa del Piano, del punteggio minimo stabilito nel capitolo 5 delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” comporta le limitazioni previste dal “Regolamento relativo alle limitazioni conseguenti al mancato raggiungimento della capacità realizzativa sugli Avvisi”.

**Articolo 9 (Ulteriori obblighi del Soggetto Attuatore)**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere sollecitamente copia del progetto formativo relativo al Piano formativo finanziato agli Assessorati competenti in materia di formazione professionale delle Regioni nel cui territorio si svolgeranno le attività formative, nonché una sintesi del Piano all’Articolazione Territoriale di Fondimpresa competente in relazione all’ambito dell’intervento.

2. Le presenti “Condizioni generali per il finanziamento” devono essere trasmesse a Fondimpresa, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore, dopo la comunicazione di ammissione a finanziamento, nei tempi e con le modalità previste nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”. Il perfezionamento del rapporto con Fondimpresa in relazione al finanziamento del Piano formativo approvato avviene alla data del loro ricevimento da parte di Fondimpresa, insieme con l’ulteriore documentazione richiesta nel paragrafo 2.1.2 delle “Linee Guida”. In caso di Soggetto Proponente che ha presentato le dichiarazioni di impegno dei componenti alla costituzione del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio dopo l’approvazione del Piano, la mancata costituzione del Raggruppamento o del Consorzio entro il temine tassativo di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del Piano o la modifica della sua composizione rispetto a quella attestata nella dichiarazione di impegno di cui ai punti 5 o 6 dell’articolo 12 dell’Avviso comporta la revoca d’ufficio del finanziamento.

3. Le azioni formative previste nel Piano finanziato devono in ogni caso essere avviate, pena la revoca del finanziamento e nel rispetto delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, entro 45 (quarantacionque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano da parte di Fondimpresa.

In caso di ingiustificato ritardo Fondimpresa può disporre d’ufficio la revoca del finanziamento mediante semplice comunicazione scritta.

4. Nelle fasi di avvio, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione del Piano formativo finanziato il Soggetto Attuatore si obbliga ad effettuare gli adempimenti, a rispettare le condizioni e ad osservare gli obblighi stabiliti nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, nell’Avviso n. 3/2025 e in tutti i suoi allegati, nella consapevolezza che, in mancanza, i relativi costi non saranno considerati ammissibili a finanziamento da Fondimpresa.

5. Il Soggetto Attuatore riconosce la piena validità ed efficacia delle comunicazioni inviate dalla casella di posta elettronica di Fondimpresa e dei documenti elettronici con firma digitale ad esse allegati, nonché delle copie di documenti cartacei allegate su supporto informatico e associate alla firma digitale che ne attesta la conformità all’originale in possesso di Fondimpresa. Il Soggetto Attuatore assume altresì l’obbligo di trasmettere esclusivamente su supporto informatico tutta la documentazione, di cui nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” viene richiesto l’invio all’indirizzo di P.E.C. di Fondimpresa ivi indicato. I suddetti documenti devono essere costituiti esclusivamente da originali in formato elettronico sottoscritti con firma digitale, ovvero da copie su supporto informatico di originali con firma/e autografa/e in formato cartaceo corredate sempre dalla attestazione, sottoscritta con firma digitale, della loro conformità agli originali in possesso del Soggetto Attuatore che li trasmette.

6. Il Soggetto Attuatore è tenuto a realizzare il Piano formativo ammesso a finanziamento, nei tempi e secondo quanto previsto nella proposta approvata da Fondimpresa, fatte salve eventuali proroghe concesse da Fondimpresa stessa. Il Soggetto Attuatore deve prevedere adeguate modalità di coordinamento e controllo delle attività programmate e delle imprese beneficiarie della formazione nonché lo svolgimento di un’attività di raccordo con Fondimpresa tramite il referente del Piano formativo, individuato nell’ambito del Piano stesso.

7. Il Soggetto Attuatore è unico responsabile del corretto andamento delle attività previste nel Piano formativo e deve porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurarne il regolare svolgimento, nel rispetto delle condizioni previste nell’Avviso n. 3/2025 e nei suoi allegati. Tutta la documentazione originale inerente al Piano deve essere conservata secondo i termini di legge e tenuta a disposizione per gli eventuali controlli.

8. Il Soggetto Attuatore del Piano è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta di Fondimpresa, ogni materiale realizzato nell’ambito delle attività del Piano finanziato, consentendo espressamente che il Fondo lo utilizzi per altre attività formative a vantaggio delle aziende aderenti. Si impegna altresì a fornire piena collaborazione agli esperti interni ed esterni di cui Fondimpresa si può avvalere per la verifica, *in itinere* ed *ex post,* delle attività, dei prodotti e dei risultati dei Piani finanziati, mettendo a loro disposizione le informazioni, i documenti e i materiali relativi alle attività ed ai costi del Piano.

9. Il Soggetto Attuatore assume l’obbligo di informare le imprese beneficiarie ed i lavoratori destinatari della formazione del Piano sulle attività di monitoraggio e valutazione di Fondimpresa e di acquisire il loro consenso nei casi previsti nel capitolo 5 delle “Linee Guida”, con le modalità ivi indicate, nonché su specifica richiesta di Fondimpresa anche in anni successivi alla conclusione del Piano.

**Articolo 10 (Regime degli aiuti di Stato)**

1. Il finanziamento concesso da Fondimpresa, al netto dell’apporto del Conto Formazione di ciascuna azienda beneficiaria nella misura indicata nell’art. 7 dell’Avviso n. 3/2025, è soggetto alla disciplina degli aiuti di Stato, secondo quanto previsto nell’art. 10 dell’Avviso n. 3/2025 e in base ai regolamenti vigenti al momento della concessione dei contributi alle imprese beneficiarie. Le imprese beneficiarie della formazione devono optare espressamente per il regime di aiuti da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza, nella dichiarazione di partecipazione al Piano formativo, redatta e presentata secondo le “Istruzioni” riportate nel modello *Allegato n. 8* dell’Avviso n. 3/2025.

2. Nel caso in cui l’impresa beneficiaria del finanziamento opti per il regime previsto nel Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014 e s. m. e i., che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, il Soggetto Attuatore è responsabile della verifica dell’individuazione della percentuale massima di contributo applicabile alle imprese beneficiarie della formazione. L’opzione per il predetto Regolamento n. 651/2014 è esclusa, tra l’altro, per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Ai finanziamenti concessi a valere sull’Avviso n. 3/2025, al netto dell’apporto del Conto Formazione aziendale, si applicano le intensità di aiuto stabilite dall’art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014, aumentate nelle misure previste al punto 4, lettere a) e b) e al punto 5 del medesimo articolo.

3. Nel caso in cui l’impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti “de minimis” previsto dall’Avviso, il Soggetto Attuatore deve verificare che l’azienda rilasci nella dichiarazione di partecipazione al Piano l’attestazione che i contributi “de minimis” ad essa concessi durante i tre anni precedenti consentono l’applicazione del regolamento “de minimis” prescelto, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un’impresa unica. L’importo massimo potenziale “de minimis” indicato dall’azienda nella predetta dichiarazione, resa secondo le “Istruzioni” riportate nell’*Allegato n. 8 dell’Avviso*, viene considerato per determinare se è stato raggiunto il massimale previsto dal regolamento e costituisce l’ammontare dell’aiuto “de minimis” concesso in caso di approvazione del Piano.

4. Il Soggetto Attuatore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nei regolamenti prescelti dalle imprese beneficiarie, e in particolare della verifica del cumulo con altri aiuti “de minimis” o con aiuti di Stato, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

5. Prima della presentazione della domanda di finanziamento ciascuna impresa beneficiaria deve aver rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano redatta secondo le “Istruzioni” riportate nell’*Allegato n. 8* dell’Avviso n. 3/2025.

6. Ciascuna impresa beneficiaria deve garantire e documentare l’osservanza della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, assicurando il rispetto dell’intensità massima di finanziamento per essa ammissibile e la copertura della quota di co-finanziamento privato a proprio carico. Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della verifica del rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dell’acquisizione della relativa documentazione da parte di tutte le imprese beneficiarie della formazione e della trasmissione a Fondimpresa di quanto richiesto nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”.

7. Fondimpresa provvede a decurtare dal finanziamento erogato a consuntivo tutte le spese che non rispettano le condizioni richieste dalla disciplina degli aiuti di Stato.

**Articolo 11 (Responsabilità)**

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto all’integrale risarcimento di ogni danno che dovesse derivare dalla violazione degli obblighi assunti con l’accettazione del finanziamento o comunque da negligenze nella realizzazione del Piano formativo.

2. Il Soggetto Attuatore assume inoltre responsabilità esclusiva, con espressa malleva di Fondimpresa, anche nei confronti dei terzi per i danni di qualsiasi tipo comunque connessi alla realizzazione del Piano formativo.

**Articolo 12 (Divieto di cessione - Deleghe)**

1. Il presente rapporto non può essere oggetto di cessione, neanche parziale, pena la revoca del finanziamento.

2. Il Soggetto Attuatore deve svolgere direttamente le attività previste nel Piano formativo. Ferma la sua esclusiva responsabilità nei confronti di Fondimpresa per gli obblighi di cui a tutti i precedenti articoli, eventuali deleghe di attività a soggetti terzi, così come eventuali affidamenti di attività a soggetti partner, devono rispettare le condizioni previste nell’art. 11 dell’Avviso e nei paragrafi 1 e 2.2.6 delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” e devono sempre essere preventivamente inserite nel sistema informatico di gestione del Piano. Devono altresì essere approvate dal Comitato paritetico di Pilotaggio e autorizzate da Fondimpresa, alle condizioni e con le modalità previste nell’Avviso e nelle “Linee Guida”. Il limite massimo per il valore delle deleghe è il 15% sul finanziamento ammissibile del Piano. L’importo complessivo degli affidamenti a soggetti delegati e ad organismi partner, operanti secondo le condizioni previste nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, non può superare il 30% sul finanziamento totale del. Fondimpresa non procede alla corresponsione del finanziamento per la parte eccedente tali limiti, che operano sia a preventivo che a consuntivo sul finanziamento ammissibile rendicontato. Le spese eccedenti l’importo autorizzato per singola delega o affidamento a partner, ovvero le spese relative a deleghe o affidamenti a partner non autorizzati o non accettati da Fondimpresa, anche se previsti nel Piano e nella progettazione validata dal Comitato paritetico di Pilotaggio, non vengono riconosciute in sede di approvazione del rendiconto.

3. Nell’ambito del Piano, in relazione a tutti i piani finanziati, l’importo massimo degli affidamenti conferiti a qualsiasi titolo (deleghe, partenariati, altre forniture e servizi) a un singolo operatore non iscritto nell’ “Elenco dei Soggetti Proponenti” qualificati da Fondimpresa non può essere superiore a 100 mila euro. Tale soglia si applica anche agli incarichi conferiti a persone fisiche nei piani dell’Avviso.

4. Nell’ambito dell’Avviso il finanziamento erogato a consuntivo a ciascun ente qualificato dell’articolo 11, risultante dalle note debito emesse a seguito della rendicontazione finale dei piani formativi di cui è proponente e attuatore, in forma singola o associata, non può superare il 100% della classe di importo per cui è iscritto nell’ “Elenco dei Soggetti Proponenti”. Inoltre, sempre nell’ambito dell’intero Avviso, il finanziamento erogato a consuntivo a ciascun ente qualificato, risultante dalle note debito emesse a seguito della rendicontazione finale dei piani formativi di cui è proponente e attuatore, in forma singola o associata, sommato al totale degli importi ricevuti per eventuali affidamenti (deleghe, partenariati, contratti di forniture e servizi) in altri piani dell’Avviso di cui non è proponente e attuatore, non può superare il 120% della classe di importo per cui è iscritto nell’ “Elenco dei Soggetti Proponenti”.

Tali controlli vengono monitorati progressivamente su ciascun piano in fase di rendicontazione.

5. Non sono consentite deleghe riguardanti le attività di erogazione della formazione, con le sole eccezioni previste nel paragrafo 2.2.6 delle “Linee Guida”, nonché deleghe o affidamenti in partenariato alle Articolazioni Territoriali di Fondimpresa. Non sono ammesse deleghe o affidamenti ad organismi partner inerenti le attività di coordinamento e gestione del Piano formativo e le attività che non richiedono competenze specifiche. I relativi costi non vengono riconosciuti in sede di approvazione del rendiconto.

**Articolo 13 (Obblighi in materia di protezione dei dati personali)**

1. Nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione, gestione e rendicontazione dei Piani formativi, comprese quelle necessarie ai fini del finanziamento, i Soggetti Attuatori operano quali autonomi Titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti in tali Piani formativi. In tale ruolo, i medesimi devono rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

2. Il Soggetto Attuatore è il solo responsabile di ogni eventuale pregiudizio che dovesse derivare, a Fondimpresa o a terzi, dalla mancata osservanza da parte dello stesso degli obblighi di cui alla citata normativa in materia di protezione dei dati personali.

**Articolo 14** **(Comunicazioni)**

Il Soggetto Attuatore dichiara di eleggere domicilio ad ogni effetto di legge presso il seguente indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *(da compilare a cura del Soggetto Attuatore)*

**Articolo 15 (Controversie)**

1. Qualora tra il Soggetto Attuatore e Fondimpresa insorgessero controversie relative alle attività finanziate queste saranno devolute ad un arbitrato rituale secondo diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. L’arbitrato si svolge attraverso un collegio di tre arbitri con sede in Roma. Ciascuna parte può nominarne uno. Il terzo, con funzione di presidente del collegio, viene nominato di comune accordo fra le parti ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. Se entro 20 giorni dalla nomina del primo arbitro l’altra parte non abbia ancora provveduto alla nomina dell’arbitro di propria competenza, quest’ultimo viene nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

4. Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitrato, con conseguente devoluzione della controversia al Tribunale di Roma inteso quale foro esclusivo, mediante dichiarazione scritta da comunicare all’altra parte entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato.

**Articolo 16 (Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR)**

1. Le informazioni fornite dai Soggetti Attuatori nell’ambito di tutto il ciclo di vita del Piano formativo (presentazione, istruttoria, gestione, rendicontazione, eventuali verifiche in itinere e/o ex post, eventuale monitoraggio valutativo) verranno trattate da Fondimpresa, in qualità di Titolare del trattamento come meglio indicato dell’[informativa sul trattamento dei dati personali](https://www.fondimpresa.it/privacy) di Fondimpresa (in particolare, sezioni “Registrazione e uso delle piattaforme” e “Aziende e Piani formativi”), disponibile nella pagina “Privacy” del sito web [www.fondimpresa.it](http://www.fondimpresa.it).**Allegato alle** **Condizioni generali per il finanziamento**

*- carta intestata -*

**Schema di garanzia fideiussoria per l’erogazione dell’anticipo**

Il/la sottoscritto/a … (*istituto di credito/compagnia di assicurazioni*), con sede legale in …, iscritto/a nel Registro delle Imprese di …, al numero …, Codice Fiscale n. …, nel prosieguo indicato/a per brevità il Fideiussore, a mezzo del/della sottoscritto/a … nato/a a …, il …, Codice Fiscale/Partita Iva n. …, telefono……….nella sua qualità di …, per mezzo di firma autenticata da notaio allegata alla presente, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse di ... (*soggetto beneficiario del contributo*), con sede legale in …, iscritto/a al registro delle imprese di …, al numero …, Codice Fiscale/Partita Iva numero …, in proprio e quale soggetto capogruppo mandatario (*in caso di Consorzio con consorziati individuati distintamente in Formulario inserire il Consorzio o il consorziato capofila*) costituito con ... (*indicare tutti gli associati al raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero, in caso di Consorzio con consorziati individuati distintamente in Formulario, indicare tutti i restanti consorziati*)[[2]](#footnote-2), nel prosieguo indicato/a per brevità il Contraente, per atto rep. n. .../registrazione n…….,[[3]](#footnote-3) e a favore dell’Associazione Riconosciuta Fondimpresa, con sede in Roma, Via dei Villini 3/A, C.F. n. 97278470584, fino alla concorrenza di euro …,.. (………/..)[[4]](#footnote-4), in relazione ai finanziamenti concessi da Fondimpresa al Contraente per la realizzazione del Piano formativo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Codice Unico Progetto-CUP*), ai sensi dell’Avviso n. 3/2025.

In particolare, il Fideiussore:

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a Fondimpresa, su sua semplice richiesta scritta, l’importo garantito con il presente atto;
2. rinuncia a sollevare ogni possibile eccezione attinente al rapporto tra il Contraente e Fondimpresa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente fosse dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
3. accetta che nella richiesta di rimborso effettuata da Fondimpresa, vengano specificate le coordinate bancarie del conto sul quale devono essere versate le somme da rimborsare e la causale da indicare nella disposizione di pagamento;
4. conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria ha durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuali proroghe che dovessero rendersi necessarie a causa dell’eventuale slittamento dei tempi di esecuzione delle attività formative o dei tempi di presentazione del rendiconto da parte del Contraente e che si impegna a rilasciare su semplice richiesta scritta di quest’ultimo. La presente garanzia sarà, in ogni caso, svincolata solo a seguito dell’approvazione da parte di Fondimpresa del rendiconto finale presentato dal Contraente con la restituzione al sottoscritto Istituto di credito/Compagnia di assicurazioni dell’atto in originale della polizza fideiussoria o, in alternativa, con il rilascio di dichiarazione liberatoria di Fondimpresa;
5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente; rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 del codice civile; rinuncia sin d’ora alla eccezione di compensazione ai sensi dell’art. 1247 del codice civile;
6. conferma l'inopponibilità a Fondimpresa del mancato pagamento dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della garanzia fideiussoria;
7. conviene espressamente che il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede Fondimpresa per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti della stessa.

Data sottoscrizione[[5]](#footnote-5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sottoscrizione digitale in formato PADES del fideiussore)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sottoscrizione digitale in formato PADES del contraente)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a porre eccezioni previste negli articoli 5 e 6 nonché quella relativa al Foro competente.

Data sottoscrizione[[6]](#footnote-6) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sottoscrizione digitale in formato PADES del fideiussore)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sottoscrizione digitale in formato PADES del contraente)

(**NB: Se la fideiussione non reca l’autentica notarile dei poteri di firma del fideiussore (autentica sottoscritta in formato digitale pades) e non viene indicata la data di sottoscrizione, Fondimpresa non procederà alla corresponsione dell’anticipazione richiesta)**

1. Il presente documento, compilato con le indicazioni richieste alle pagg. 10 e 15 deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore e trasmesso a Fondimpresa con le modalità indicate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”. In caso di Associazioni Temporanee o di Consorzi le Condizioni generali per il finanziamento devono essere sottoscritte con firma digitale dal mandatario dell’Associazione Temporanea o dal legale rappresentante del Consorzio. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sia in caso di soggetto singolo che in caso di Consorzio singolo soggetto proponente il soggetto beneficiario del contributo è unico. Pertanto, vanno cassati “… in proprio e quale soggetto capogruppo mandatario costituito con ... ” e “per atto Notaio del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rep. n. .../registrazione n\_\_\_”.. [↑](#footnote-ref-2)
3. Riportare alternativamente il numero di repertorio dell’autentica notarile o dell’atto pubblico ovvero, se l’atto è stato registrato, il numero di registrazione presso l’Agenzia delle Entrare territoriale. Se si è scelto di riportare il numero di repertorio, in caso di scrittura privata con più autentiche separate riportare tutti i numeri di repertorio relativi all’atto di costituzione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio. [↑](#footnote-ref-3)
4. Inserire la cifra relativa all’anticipo fino ad un massimo del 70% dell’importo del finanziamento concesso. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. punto 4. delle presenti condizioni. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. nota 5 *supra* [↑](#footnote-ref-6)